

## **C11355 - RIVOIRA/RAMI DI AZIENDA DI BRENNERO GAS-NINCHERI-BLUGAS**

*Provvedimento n. 23541*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione della società Rivoira S.p.A., pervenuta in data 16 novembre 2011;

VISTA la propria comunicazione inviata alla società Rivoira S.p.A. in data 15 dicembre 2011;

VISTE le successive comunicazioni della società Rivoira S.p.A., pervenute in data 16 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

Rivoira S.p.A. (di seguito, Rvr) è una società di diritto italiano attiva, pressoché esclusivamente in Italia, nella produzione e commercializzazione di gas tecnici (gas industriali, gas medicali, gas speciali).

Il controllo di Rvr risulta congiuntamente esercitato dal gruppo statunitense Praxair (facente capo alla *holding* Praxair Inc, la cui sussidiaria italiana è titolare del 60% del capitale sociale di Rvr) e dalla società finanziaria Sefin S.p.A. (attraverso la finanziaria Flow-Fin S.p.A., che detiene il rimanente 40% del capitale sociale di Rvr. La natura congiunta del controllo deriva dalle previsioni del patto parasociale che, in particolare, prevedono il consenso di entrambe le parti per tutte le deliberazioni assembleari e del Consiglio di amministrazione.

Il fatturato conseguito dal gruppo Praxair nell'esercizio 2006 è stato complessivamente pari a 6,6 miliardi di euro, di cui 256 milioni di euro e 738 milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione europea; la terna di valori riferita al gruppo Sefin è invece pari, rispettivamente, a 332, 209 e 65 milioni di euro sempre per il 2006.

Il fatturato conseguito dal gruppo Praxair nell'esercizio 2007 è stato complessivamente pari a 6,9 miliardi di euro, di cui 298 milioni di euro e 793 milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione europea; la terna di valori riferita al gruppo Sefin è invece pari, rispettivamente, a 381, 248 e 52 milioni di euro sempre per il 2007.

Primo oggetto di acquisizione di Rvr è il ramo d'azienda della società Brennero Gas S.r.l. (ora Brennero Servizi S.r.l. in liquidazione, di seguito, Bre) attivo, nell'ambito della provincia di Verona e -in misura minore- anche di Trento e Brescia, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare azoto, anidride carbonica, argon e sue miscele, gas refrigeranti.

Il controllo di Bre, che da parte sua non controlla alcuna altra società, è esercitato da una persona fisica.

Nel corso del 2006 il ramo d'azienda di Bre oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,22 milioni di euro.

Secondo oggetto di acquisizione di Rvr è il ramo d'azienda della società Nincheri S.a.s. di Giovanni Dini &C. (di seguito, Nin) attivo, nell'ambito delle province di Prato, Pistoia e Firenze, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare ossigeno industriale, acetilene, argon e sue miscele, gas puri.

Il controllo di Nin, che da parte sua non controlla alcuna altra società, è esercitato da una persona fisica (il socio accomandatario).

Nel corso del 2007 il ramo d'azienda di Nin oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,15 milioni di euro.

Terzo oggetto di acquisizione di Rvr è il ramo d'azienda dell'impresa individuale Blugas di Riboni Franco (di seguito, Blg) attivo, nell'ambito della provincia di Torino, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare ossigeno industriale, argon e sue miscele.

Il controllo di Blg, che da parte sua non controlla alcuna altra società, è esercitato da una persona fisica.

Nel corso del 2007 il ramo d'azienda di Blg oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,12 milioni di euro.

## II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni in esame riguardano l'acquisizione, da parte di Rvr, del controllo dei rami d'azienda indicati in precedenza mediante l'acquisto della relativa proprietà. Tali acquisti sono stati perfezionati in data 28 giugno 2007, 30 gennaio 2008 e 15 febbraio 2008 rispettivamente per i rami d'azienda di Bre, Nin e Blg.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

Le operazioni comunicate, in quanto hanno comportato l'acquisizione del controllo di parte un'impresa, costituivano ciascuna una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

Esse rientravano nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione delle operazioni.

Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che le operazioni di concentrazione sono state perfezionate in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione.

CONSIDERATO, pertanto, che le operazioni in esame, in quanto hanno comportato l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituivano ciascuna una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che, nelle operazioni di cui trattasi, il fatturato realizzato dall'insieme delle imprese interessate, per il periodo al quale le acquisizioni si riferiscono, è stato superiore alla soglia minima prevista dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, le operazioni sopra individuate erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che le operazioni suddette non sono state preventivamente comunicate, in violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

### DELIBERA

a) di contestare alla società Rivoira S.p.A. la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione alle operazioni di acquisizione del controllo dei rami d'azienda dell'impresa individuale Blugas di Riboni Franco e delle società Brennero Gas S.r.l. e Nincheri S.a.s. di Giovanni Dini &C.;

b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della società Rivoira S.p.A. per l'inottemperanza agli obblighi di preventiva comunicazione delle operazioni di cui alla precedente lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Oliva;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Rivoira S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

p. IL PRESIDENTE  
*Piero Barucci*